

GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il piano di inclusione nelle Istituzioni Scolastiche secondo le recenti disposizioni normative

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012, Bisogni Educativi Speciali, e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, vede interessati:
- Alunni diversamente abili
- Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);
- Alunni stranieri;
- Alunni con ADHD;
- Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo etc., ossia, certificabili o diagnosticabili a livello sanitario

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health – ICF) come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

ALUNNI CON DISABILITA'

*Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle **"Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità"**, diramate con nota del 4 agosto 2009.*

Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l' Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità.

A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione: i GLIP ("Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali", formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH ("Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati", formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l'altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il percorso formativo dell'alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

Certificazione della disabilità

La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", all'art. 1 individua per la certificazione dell'alunno con disabilità un "organismo collegiale" appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l'art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l'altro, devono indicare l'eventuale particolare gravità della patologia.

Istruzione e formazione degli alunni con disabilità

La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento.

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. L'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).

Organico dei docenti per le attività di sostegno

L'alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell'alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante "specialista", dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vigenti.

L'art. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l'attivazione di un posto in organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell'organico di diritto dei posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.

L'articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

STUDENTI DSA

- Certificazione sanitarie
- Adozione delle misure previste dalla L.170/2010
- Superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni
- Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico il termine per la presentazione della certificazione è il 31 marzo

ALUNNI CON SVANTAGGIO CULTURALE E SOCIOECONOMICO O PERSONALE E LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA SUI BES

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

- Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla conoscenza della lingua italiana è parimente possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensative, con le stesse modalità sopra indicate.
- PDP
- Potenziamento della lingua italiana nella scuola secondaria di primo grado
- Verbali e modalità di documentazione dell’attuazione dei percorsi personalizzati

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE PER GLI STUDENTI CON SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

- Il docente referente favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori sociosanitari e assistenziali

CURA IN PARTICOLARE:

- La stesura del PEP concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- Le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEP, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione
- L’adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di quanto concordato nel PEP ed aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI A LIVELLO DI SINGOLA SCUOLA

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti di gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES
2. I componenti del GLHI saranno integrati con risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola : funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC (assistenti educativi culturali), assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con

compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola

IL G.L.I.

1. Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di GRUPPO di LAVORO per L'INCLUSIONE e svolge le seguenti funzioni:

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze;
- Elaborazione di una proposta di PIANO ANNUALE per l'INCLUSIVITA' (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)

All'inizio dell'anno scolastico il Gruppo proporrà al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'inclusività; al termine dell'anno scolastico, il collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DIDATTICA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il ministero dovrebbe evidenziare alcuni indicatori strutturali, di processo e di esito , per valutare la qualità dell'Inclusione realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, anche ai fini dell'autovalutazione, oltre che della valutazione delle famiglie e di un soggetto terzo, che inserisca tale valutazione in quella generale del sistema di istruzione

PIANO DELL'INCLUSIVITA'

- Il Piano sarà deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai componenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alla altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli ACCORDI DI PROGRAMMA in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con Enti Locali

L'eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risorse possibili richiede da parte delle singole realtà l'articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.

FASCICOLO PERSONALE DELO STUDENTE

Il fascicolo personale dello studente con BES, nell'ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo

INDICAZIONI OPERATIVE

- Cadenza delle riunioni del GLI
- Orario di svolgimento delle riunioni
- Utilizzo del FIS per incentivare economicamente i partecipanti
- Stipula di accordi con soggetti esterni

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Un maggiore decentramento delle strutture territoriali in modo più capillare, poiché si prevede anche l'istituzione dei CTI, Centri Territoriali per l'Inclusione di tutti gli alunni con BES, a livello di rete di scuole, che si debbono collegare con altri organismi
- Il coordinamento a livello regionale di tutti questi organismi tramite GLIR
- Gli UUSR debbono approntare al più presto gli opportuni interventi per sviluppare nel territorio un'adeguata organizzazione territoriale e iniziare già da questo anno scolastico i primi fattivi interventi sinergici tra i vari enti

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Il ruolo dei Centri territoriali di Supporto (C.T.S.)
- Reti scuole, accordi e intese con i servizi socio-sanitari
- I compiti dei Centri territoriali per l'Inclusione (C.T.I.)
- I docenti che ne faranno parte dovranno possedere specifiche competenze
- L'organico di rete L. n°. 35/2012 art. 50 c. b

RUOLO DEI C.T.I.

- Definizione di un organico dell'autonomia
- Costituzione di reti di scuole per la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
- Definizione di un organico di rete corrispondente a fabbisogni con carattere almeno triennale da proporre all'USR
- Formazione permanente, prevenzione dell'abbandono, contrasto dell'insuccesso scolastico e del bullismo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANI DI INCLUSIVITA'

- Gli aspetti della rilevazione, del monitoraggio e della valutazione del grado di inclusività della scuola
- Attraverso gli strumenti utilizzati dai sistemi della qualità svolgere:
 1. Un'analisi iniziale dell'ambiente
 2. Una pianificazione di un piano di miglioramento
 3. Un monitoraggio e verifica di ciò che si sperimenta per evidenziare la centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi

PROPOSTE OPERATIVE PER LE SINGOLE SCUOLE

- Effettuare un'analisi approfondita dell'attuale situazione
- Costituire un GLI
- Elaborare un piano dell'inclusività entro giugno
- Costituire reti di scuole
- Definire nuove intese con i servizi

PROPOSTE D'INTERVENTO PER L'USR

- Individuare i CTI
- Elaborare gli Accordi di Programma
- Redigere le Linee Guida per i BES
- Favorire la realizzazione di interventi formativi
- Elaborare nuovi strumenti operativi di analisi e monitoraggio da condividere con le scuole
- Diffondere le "buone pratiche" fino ad oggi realizzate

I BES, ovvero i Bisogni Educativi Speciali, attenzionati con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ed applicati nel contesto scolastico con la circolare n. 8 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della Direttiva, del 6 Marzo 2013 pubblicata dal MIUR. La vera novità introdotta con tale Circolare riguarda l'attenzione verso ciascun alunno in situazione di difficoltà e il diritto all'apprendimento secondo una visione globale della persona. L'attenzione alla persona e ai suoi bisogni, da diversi anni, è stata affermata all'interno del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). La Direttiva, chiarisce che ciascun alunno, all'interno delle Istituzioni scolastiche deve essere attenzionato secondo le necessità specifiche, che possono essere presenti con continuità o per determinati periodi. Secondo quanto si scrive, infatti, tutti gli alunni potrebbero avere Bisogni Educativi Speciali. Pertanto, non solo gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), che già secondo la Legge 170/11 hanno diritto a misure compensative e dispensative, di tempi e strumenti che agevolino la loro partecipazione alle attività didattiche e scolastiche in genere, ma anche gli alunni con disturbi evolutivi specifici, svantaggio linguistico, sociale e culturale ed altre necessità, hanno Bisogni Educativi speciali e, di conseguenza, hanno diritto ad una personalizzazione dell'apprendimento. Per tali alunni viene stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire e documentare, secondo un'elaborazione collegiale da parte del Consiglio di classe o del team dei docenti di scuola primaria, una personalizzazione della didattica e misure compensative o dispensative, secondo un percorso individualizzato e personalizzato. All'interno di un Istituto, ciascuna classe ha, certamente, al suo interno alunni con particolari bisogni, siano DSA, difficoltà linguistiche, svantaggi socio-culturali, ecc. e tutti gli insegnanti riescono, sin dai primi giorni di scuola, ad individuare i molteplici bisogni all'interno delle loro classi. Nel primo mese di scuola, è auspicabile che le segnalazioni dei casi specifici vengano fatte al gruppo di lavoro che si occuperà dei BES, ovvero il Gruppo di lavoro per l'inclusione, che si dovrà costituire ed operare al più presto. Il Gruppo di lavoro per l'inclusione acquisirà i dati forniti dagli insegnanti per fare un'analisi dei vincoli e delle risorse con un'ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse umane e strumentali da inserire in una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività da presentare al [Collegio dei Docenti](#) entro il mese di Giugno di ogni anno scolastico. Nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) della scuola, all'inizio di ciascun anno scolastico, verrà inserito il lavoro realizzato dal gruppo in previsione per il nuovo anno. Permane l'obbligo di certificazione per le situazioni di disabilità e di diagnosi per i DSA, ma per gli alunni con BES, privi di certificazione diagnostica, si opererà ugualmente per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Gruppo di lavoro per l'inclusione pone, anche come interfaccia con altri organi istituzionali e del territorio. Queste sono, in generale, le linee di attuazione del lavoro del Gruppo di lavoro per l'inclusione, ma la Circolare non pone grande attenzione all'organizzazione

dell'attività del Gruppo, suggerendo le riunioni in orario di servizio, o in orari aggiuntivi o funzionali. Tale aspetto poco trattato, va, invece, bene attenzionato, in quanto la mole di lavoro del gruppo è tanta, risulta complessa ed impegnativa, quindi, non si può risolvere in orario di servizio, in quanto si toglierebbe tempo all'attività didattica e risorse importanti per gli alunni che non usufruiscono del loro diritto ad apprendere per la privazione dell'insegnante (e questo ci sembra un controsenso all'interno di una Circolare che invece afferma il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento), allo stesso modo, prima di iniziare l'attività all'interno del gruppo, i colleghi dovrebbero stabilire con il Dirigente Scolastico quali sono gli spazi e tempi degli orari aggiuntivi o funzionali di cui si legge nella Circolare specifica. Una delle tante incongruenze dell'Istruzione, in Italia, potrebbe far naufragare questa lodevole iniziativa per le tante carenze e i cavilli burocratici che, a tutt'oggi, non si riescono a risolvere.